REGOLAMENTO (CEE) N. 541/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che per contribuire ad una corretta gestione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva e per permettere un versamento più rapido dell'aiuto è opportuno disporre che le organizzazioni di produttori o loro unioni trasmettano le domande di aiuto alle autorità competenti via via che le ricevono, dopo aver compiuto le necessarie verifiche;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno adattare i termini per la presentazione delle domande di aiuto sia per gli olivicoltori non associati, che per le organizzazioni di produttori o loro unioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/91 [4], è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo dei trattini è sostituito dal seguente:

« a) di dotarsi della struttura amministrativa adeguata per l'esecuzione dei compiti che le sono stati affidati;

b) di dotarsi del personale qualificato necessario per l'esecuzione di tali compiti;

c) di compilare una relazione trimestrale sull'attività svolta e di tenere una contabilità relativa all'attività di gestione;

d) fatta salva l'osservanza del termine di cui all'articolo 5,

— ove si tratti di organizzazioni che non appartengono ad unioni, di presentare ogni mese alle autorità competenti le domande di aiuto trasmesse dagli olivicoltori associati nel corso del mese precedente;

— ove si tratti di organizzazioni che appartengono ad un'unione, di trasmettere ogni mese all'unione cui fanno capo le domande di aiuto presentate nel corso del mese precedente dagli olivicoltori associati;

— ove si tratti di unioni di organizzazioni di produttori, di presentare ogni mese alle autorità competenti le domande di aiuto presentate nel corso del mese precedente dalle organizzazioni che le compongono. »

2) All'articolo 5, paragrafo 3 la data del 31 maggio è sostituita dal 15 giugno.

3) All'articolo 5, paragrafo 4, la data del 15 agosto è sostituita dal 15 luglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(4) GU n. L 155 del 19. 6. 1991, pag. 5.